



N. 71 - dicembre 2024

A.S. n. 1261 - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

Il disegno di legge A.S. n. 1261, **di iniziativa dei senatori Bongiorno e altri**, oltre a introdurre nei confronti del coniuge, della parte delle unioni civili o del parente prossimo la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima in seguito a condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., prevede per i medesimi soggetti la preclusione assoluta ad esercitare qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere nelle more del giudizio e, in ogni caso, il divieto di cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva.

Cenni normativi

Le spoglie mortali come oggetto di diritto

Con l'espressione "**spoglie mortali**" si intende il **corpo della persona deceduta, indipendentemente dallo stato in cui si trovi**: salma, cadavere, resto mortale, resto osseo, ossa, ceneri contenute in debita urna cineraria. L'uso di tale terminologia si rivela utile in quanto appare onnicomprensivo. Occorre ricordare infatti che la normativa vigente invece molto spesso prevede differenti discipline a seconda della condizione del corpo della persona deceduta. Ad esempio, in tema di trasporto il Regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 10/09/1990, n. 285) reca puntuali norme a seconda che si tratti di trasporto di cadaveri (vedi artt. 20-23 e 34 e 35), di resti mortali e ossa umane (vedi artt. 24 e 36) o di resti mortali assimilabili (articolo 36).

Qualora risulti o sorga comunque il sospetto che **la morte sia dovuta a reato**, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria che disporrà il **sequestro della salma** per effettuare **ulteriori accertamenti** (art. 3 del Regolamento citato). Per procedere al seppellimento, occorre l'**autorizzazione del Pubblico Ministero** che, qualora non ravvisi la

necessità di procedere ad ulteriori indagini per accertare la causa della morte, rilascia un apposito **nulla osta** e lo trasmette all'Ufficiale di Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso.

Durante il periodo in cui la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 285 del 1990, i comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento della funzione prevista alla lett. b., ossia il “deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali”.

Secondo una consolidata e prevalente **giurisprudenza** (in particolare **Cass. civ., sez. II, n. 1527/1978** e, più recentemente, **Cass. civ., sez. I, n. 22180/2022**) le spoglie mortali, nonostante siano da classificare fra le cose *extra commercium*, possono costituire **oggetto di diritto** e, in particolare, di quello di **disposizione da parte del defunto per ciò che attiene al luogo e al modo della sepoltura** (c.d. *electio sepulchri*). Si tratta di un diritto rientrante – come gli atti di disposizione del proprio corpo, di cui all'art. 5 c.c. – tra i **diritti della personalità** che trovano radice nel **principio di autodeterminazione della persona** e che sono per loro natura **assoluti** e **intrasmissibili** mediante le forme ordinarie che disciplinano il trapasso del patrimonio. Con il termine “*electio sepulchri*” si fa riferimento quindi ad una **volontà precisa espressa dal defunto ed univocamente finalizzata a regolare la destinazione dei resti mortali del dichiarante**.

In assenza di specifiche normative che regolano tale diritto, la natura e le sue modalità operative risultano derivare dal citato orientamento giurisprudenziale che poggia, a sua volta, su una consuetudine, che acquista valore suppletivo, operando *praeter legem*.

In virtù della disciplina desumibile da queste fonti, **la scelta del luogo di sepoltura compete** in primo luogo al *de cuius* e, solo nel caso in cui quest'ultimo non abbia espresso alcuna volontà in merito, può essere fatta dai prossimi congiunti con **prevalenza dello ius coniugii sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successionis** – nell'ordine la decisione spetta prima al coniuge, a cui ai sensi della legge 76/2016 è stato equiparato il partner delle unioni civili, poi ai discendenti e, in subordine, agli altri eredi (si veda, oltre alle sentenze citate, **Cass. civ., sez. I, n. 2034/1990**). Il **diritto dei congiunti** a provvedere alla destinazione della salma, dunque, **opera solo in via sussidiaria**, sul presupposto che siano titolari di un interesse proprio alla tutela del sentimento di pietà e di memoria del defunto.

Il diritto al sepolcro primario e secondario

Con riguardo alla materia mortuaria vengono in rilievo anche ulteriori diritti, distinti da quello di scelta del luogo e delle modalità di sepoltura, che formano il più generale **diritto al sepolcro**. Si tratta di un istituto giuridico complesso composto da più situazioni giuridiche corrispondenti ad autonomi e distinti diritti che, **sotto il profilo pubblicistico**, trova la propria disciplina negli articoli 90 ss. del Regolamento di polizia mortuaria, mentre, da un punto di **vista privatistico**, risulta regolato dalla giurisprudenza e dalla consuetudine.

Si distingue, innanzitutto, un **diritto sul sepolcro**, inteso come **diritto sulla cappella fune- raria in quanto edificio**, costruito di solito su suolo demaniale in ragione di un idoneo provvedimento amministrativo con il quale il privato ottiene una concessione per realizzare una

cappella sulla quale, essendo un bene immobile, acquista un diritto soggettivo perfetto di natura reale, assimilabile a un diritto di superficie e liberamente trasferibile.

Da tale diritto reale va distinto lo *ius sepulchri in senso stretto*, cioè il **diritto di essere tumulato all'interno della sepoltura edificata** che si suddivide in:

- diritto al sepolcro **primario**
- diritto al sepolcro **secondario**

Il primo consiste nel diritto di seppellire o essere seppelliti in quel determinato sepolcro e in tal caso trovano applicazione le disposizioni generali stabilite dal regolamento citato (articoli 90 ss.) in materia di inumazione, tumulazione

Secondo l'orientamento **giurisprudenziale e dottrinale** prevalente si tratta di un **diritto reale e patrimoniale** che il proprietario del sepolcro può attribuire ad altri, a titolo gratuito od oneroso, per atto *inter vivos* o *mortis causa*. Tuttavia, un orientamento minoritario attribuisce a tale diritto una natura personale in quanto sarebbe accordato a tutela di un interesse che viene soddisfatto, e di conseguenza si estingue, nel momento in cui la salma è deposta nel sepolcro.

Il **diritto secondario al sepolcro**, invece, è la facoltà concessa a chiunque sia congiunto di persone sepolte in un determinato luogo, di accedervi in occasione delle ricorrenze e di opporsi agli atti di violazione o oltraggio del sepolcro o alla lesione della memoria delle persone ivi seppellite. È **pacificamente inteso** come **diritto personale di godimento, intrasmissibile**, che deve essere riconosciuto a tutti coloro che sono legati alle persone sepolte da un vincolo familiare o affettivo e può essere esercitato fin quando permane la sepoltura.

Il Regolamento di polizia mortuaria e la disciplina delle modalità di sepoltura

Il Regolamento di polizia mortuaria prevede e disciplina varie modalità di sepoltura: la tumulazione, l'inumazione e la **cremazione**, un procedimento di sepoltura consistente nella **riduzione in cenere di un cadavere** eseguita con metodi scientifici mediante appositi forni crematori. **Differentemente da quanto previsto per le pratiche di tumulazione e inumazione**, in materia di cremazione il d.P.R. n. 285/1990 elenca espressamente i soggetti legittimati a manifestare la volontà di procedere a tale pratica per le spoglie del defunto (articolo 79, co. 1) e prevede una disciplina più rigida ed approfondita (articoli 78-81) ponendo anche delle limitazioni in caso di morte improvvisa o sospetta (ipotesi in cui è necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria).

L'**art. 79, co. 1** dispone che la cremazione di ciascun cadavere **deve essere autorizzata dal sindaco** e, **qualora manchi una disposizione testamentaria** che esprima la volontà del defunto a tale pratica, **la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 ss. del codice civile** e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Inoltre, tale volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali abilitati. La medesima disposizione prevede che l'autorizzazione citata non può essere concessa nel caso in cui

la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta al reato.

Il Regolamento di polizia mortuaria disciplina tra le varie modalità di sepoltura anche la **tumulazione** (articoli 76 e 77), l'**inumazione** (articoli da 68 a 75) – pratiche tramite le quale il feretro viene collocato direttamente sotto terra o in un loculo di calcestruzzo che può essere fuori o sotto terra – e **esumazione** ed **estumulazione** (ai sensi degli articoli da 82 a 89) – operazioni cimiteriali volte al recupero della salma per plurimi motivi, tra cui trasferire le spoglie in un altro loculo o in un differente cimitero.

Completano la disciplina delle pratiche citate l'articolo 343 r.d. n. 1265/1938, Testo unico delle leggi sanitarie e alcune disposizioni della legge 130 del 2001 (vedi artt. 1 e 3). Ad esempio, nel caso in cui si debba trasportare un cadavere, resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune, il trasporto deve essere autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite dalla legge.

La tutela degli orfani di crimini domestici e la sospensione dalla successione

La **legge n. 4 del 2018** ha introdotto una serie di modifiche legislative finalizzate a garantire maggiore **tutela agli orfani per crimini domestici** – per tali intendendosi non solo i figli della persona vittima di omicidio o femminicidio, ma anche i suoi stretti congiunti. In particolare l'articolo 5 della suddetta legge ha introdotto nel codice civile il nuovo articolo **art. 463-bis c.c. “Sospensione dalla successione”**.

Tale disposizione disciplina, appunto, l'istituto della **sospensione dalla successione**, che viene applicato nei confronti del coniuge, anche legalmente separato, e della parte dell'unione civile dal momento in cui risultano indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. L'articolo citato consta di 3 commi che dispongono:

- La **sospensione dalla successione** per i soggetti e nei casi sopra indicati e, conseguentemente, la **nomina di un curatore** ai sensi dell'art. 528 c.c.. Inoltre, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., **l'esclusione del responsabile dalla successione** ai sensi dell'art. 463 c.c. che elenca le ipotesi di c.d. indegnità a succedere (**comma 1**);
- L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato **nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella (comma 2)**.
- L'**obbligo di comunicazione**, senza ritardo, da parte del pubblico ministero alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, **dell'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato**, ai fini della sospensione di cui al presente articolo, purché ciò risulti compatibile con le esigenze di segretezza delle indagini (**comma 3**).

La disposizione di cui all'art. 463-bis c.c. ha apportato rilevanti novità nella normativa dell'indegnità a succedere, disciplinata ai sensi dell'art. 463 c.c., comportando, almeno parzialmente, un mutamento della sua ordinaria operatività. Preliminarmente, si precisa che l'art. 463 c.c. prevede l'esclusione dall'eredità di un soggetto ritenuto non meritevole di succedere per aver compiuto nei confronti del defunto una delle condotte descritte nelle ipotesi da n.1 a 6 dell'art. 463 c.c..

Il legislatore è intervenuto con una norma di matrice civilistica, il nuovo art. 463-bis c.c., per disciplinare un ambito prettamente penalistico, come quello della tutela degli orfani di crimini domestici, al fine sia di assicurare loro un **rimedio qualora siano chiamati alla successione *mortis causa*** della vittima in concorso con il colpevole del reato, sia di rendere immediatamente operativa, nei confronti di quest'ultimo, la sanzione civilistica dell'indegnità.

La norma in esame introduce una particolare sanzione che produce effetti per tutta la durata del processo penale, dalla data di iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna o proscioglimento.

Con tale sanzione **si sospende temporaneamente** sia la **successione** – fase che si apre al momento della morte del titolare diretta a far subentrare gli eredi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto e a trasferire in capo agli stessi il suo **patrimonio** ereditario – sia la **delazione** – fenomeno giuridico dell'offerta di tutti quei diritti, doveri e altre situazioni giuridiche qualificate al successore, a cui spetta il diritto di accettarli. La finalità è conservare il patrimonio ereditario in favore di chi sarà legittimato ad ottenerlo, non permettendo all'indagato di subentrare fintanto che c'è un processo pendente.

I beni e diritti che confluiscono nella successione sono di carattere patrimoniale in quanto i rapporti non patrimoniali, quali quelli familiari e personalissimi (diritti della personalità), **si estinguono con la morte del titolare** essendo, a parere della dottrina maggioritaria, assoluti, intrasmissibili e irrinunciabili. In particolare, con l'espressione “**diritti della personalità**” si intende quell'insieme di prerogative fondamentali, intimamente legate alla dignità e all'integrità dell'essere umano, che godono di tutela costituzionale in quanto essenziali per il pieno sviluppo della persona umana in società.

Come analizzato in precedenza, **secondo la giurisprudenza prevalente** (in aggiunta alle sentenze sopra elencate, confrontare Cass. Civ., n. 370/2023 e Cons. Stato n. 194/2021) rientra in questa seconda categoria il **diritto alla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura**, ossia il diritto di disposizione da parte del *de cuius* per ciò che attiene alla destinazione della salma, il quale è “espressione del diritto alla personalità che trova la sua ragione, innanzitutto, negli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale”. Come tale, per le ragioni già esposte, non può formare oggetto di trasferimento *mortis causa* (orientamento assunto da Cass., n. 2475/1970 e condiviso, negli ultimi anni, da ord., sez. VI, n. 29548/2019 e Cass., Sez. I, 13 luglio, n. 22180/2022). Dunque, laddove si seguisse tale **orientamento ormai consolidato a livello giurisprudenziale**, l'*electio sepulchri*, avendo **natura personale** ed essendo **intrasmissibile**, non potrebbe essere ricompreso nei beni e nei diritti che cadono in successione al momento della morte del *de cuius* e, di conseguenza, ad esso non potrebbe essere applicata la disciplina di cui all'art. 463-bis c.c. in cui rientrano solo beni e diritti trasmissibili di natura reale e, come tali, trasferibili in via successoria.

Pur trattandosi di una **sanzione applicabile ipso iure**, produce, in ogni caso, effetti solo dal momento in cui il pubblico ministero comunica l'avvenuta iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, aprendo così una finestra di dialogo con il giudice civile.

Sulla base di quanto disposto dal primo comma dell'art. 463-*bis*, si può riscontrare che la nuova disposizione presenta un **ambito di applicazione** particolarmente **ristretto** sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.

Dal punto di vista oggettivo, infatti, la sospensione dalla successione è applicabile solo nei confronti di coloro che risultino indagati esclusivamente per i **reati di omicidio volontario, consumato o tentato**, non sembrando invece possibile fare ricorso a tale misura temporanea in presenza delle altre condotte suscettibili di determinare un'indegnità a succedere citate nell'articolo 463 c.c..

Occorre rilevare come risultino escluse dall'ambito applicativo dell'art. 463-*bis* c.p. altre norme incriminatrici che l'ordinamento giuridico pone a tutela della vita e dell'integrità psico-fisica della persona offesa, tra cui gli articoli 572, co.3, 579 e 584 c.p., contemplati invece nel disegno di legge A.S. 1261.

Dal punto di vista soggettivo, il nuovo art. 463-*bis* c.c. si applica solo nei confronti del coniuge, anche legalmente separato, della parte dell'unione civile (comma 1) e di coloro che sono indagati per l'omicidio di uno dei genitori, del fratello e della sorella (comma 2).

L'**elenco**, che risulterebbe essere **tassativo**, non comprenderebbe perciò, altre categorie di soggetti: si pensi, ad esempio, al genitore che uccide, o tenta di uccidere, il figlio e poi è chiamato alla successione di quest'ultimo in qualità di parente prossimo ai sensi degli articoli 74 ss. In tale ipotesi, fintanto che il genitore risulti indagato per il suddetto delitto, la nuova sanzione in esame non può essergli comminata, non sussistendone il presupposto soggettivo di applicazione. Solo dal momento dell'eventuale condanna egli sarebbe escluso di diritto dalla successione per indegnità, come disciplinato all'art. 463, n. 1 c.c..

La citata legge n. 4 del 2018 ha poi introdotto, nel codice penale, il nuovo **articolo 537-*bis***, rubricato "**Indegnità a succedere**" secondo cui "quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere".

La *ratio* di tale disposizione è consentire che l'indegnità a succedere possa qualificarsi come una sanzione operante in via automatica per il soggetto autore del reato, senza che sia necessario instaurare un autonomo e successivo processo civile. Nella quasi totalità dei casi l'indegnità può essere così **dichiarata direttamente dal giudice penale** con sentenza di condanna. Tra i "fatti previsti dall'art. 463 c.c." rientrano anche quelli contemplati dal nuovo art. 463 *bis* c.c. in quanto, essendo l'ambito di applicazione di quest'ultima norma più ristretto sotto il profilo soggettivo e oggettivo, il giudice penale può dichiarare indegno anche colui che sia stato già sospeso dalla successione per il reato di omicidio volontario o tentato.

Tale meccanismo opera anche per la fattispecie di omicidio "tentato" con la conseguenza che la sanzione dell'indegnità può essere dichiarata dal giudice penale prima dell'apertura della successione.

Si tratta di un intervento innovativo in quanto da ciò si può desumere che l'indegnità a succedere diventa qualificabile come un'ipotesi di incapacità a succedere, cioè una sanzione che genera un impedimento al sorgere della delazione ereditaria e della vocazione, nel rispetto dell'obiettivo che il legislatore si era posto di raggiungere tramite l'introduzione dell'art. 5 della legge a tutela degli orfani di crimini domestici.

Contenuto del disegno di legge

Il **disegno di legge A.S. 1261** si compone di 2 articoli. L'**articolo 1** introduce nel codice penale il nuovo art. 585-*bis*, il quale prevede **la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima** in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo per delitti ivi tassativamente menzionati.

Secondo quanto precisato nella **relazione**, appare necessario "introdurre disposizioni ancora più restrittive, sia in chiave preventiva che repressiva, al fine di evitare il rischio che l'esercizio dei diritti relativi alla disposizione delle spoglie mortali della vittima possa essere scaltramente strumentalizzato dall'autore del delitto per rendere più arduo l'accertamento dei fatti ed eludere le proprie responsabilità". Infatti, nonostante le riforme normative introdotte per istituire una strategia integrata di contrasto al fenomeno del femminicidio, le indagini ISTAT fanno emergere che il numero dei casi annuali non ha ancora assunto un trend discendente e, pertanto, risulta non rinviabile un ulteriore intervento, più mirato, idoneo a introdurre alcuni correttivi alla normativa attuale per evitare che "il coniuge, la parte dell'unione civile o il parente prossimo autori del femminicidio possano approfittare dei diritti in tema di disposizione delle spoglie della vittima che oggi l'ordinamento riconosce loro per occultare le prove del delitto, così sviando (o tentando di sviare) il corretto iter del procedimento penale nel frattempo avviato".

Ai sensi del nuovo articolo 585-*bis* c.p., la decadenza dall'esercizio di ogni diritto in tema di disposizioni delle spoglie mortali della vittima per i soggetti attivi è prevista nel caso di condanna o applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i seguenti **delitti**: Maltrattamenti in famiglia da cui deriva la morte della persona offesa; omicidio doloso; omicidio del consenziente; istigazione al suicidio (art. 580, co. 1, primo periodo c.p.) e omicidio preterintenzionale.

Si tratta di delitti contro la persona e contro la famiglia diretti alla tutela della vita e dell'integrità psico-fisica della vittima ed al rispetto della sua personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari o su specifiche ragioni di affidamento che lo legano all'autore del reato.

Gli **autori del reato** a cui si applica la disposizione sono il coniuge, la parte dell'unione civile o il parente prossimo, individuato secondo la disciplina prevista agli articoli 74 ss. del codice civile.

La disposizione non contempla nel novero dei soggetti a cui deve essere applicata la pena il **convivente di fatto**. Occorre rammentare che ai sensi dell'art. 1, co. 40, lett. b, legge 76/2016 il convivente di fatto può essere designato dal *partner* come suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di

morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

L'articolo 2 demanda a un successivo Regolamento, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'adozione di una serie di **modifiche al Regolamento di polizia mortuaria**.

Attraverso tali modifiche si dovrà introdurre una **preclusione assoluta**, nei confronti del coniuge, del *partner* dell'unione civile o del parente prossimo, **all'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere** dal momento in cui viene iscritto nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato di un'eventuale sentenza di assoluzione per uno dei reati citati all'articolo 1 del presente disegno di legge.

Attualmente, nel caso in cui la morte sia dovuta a reato, l'art. 116 del d.lgs. 271 del 1989 prevede che il cadavere non può essere sepolto senza l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, la quale risulta necessaria quando la morte è avvenuta per causa violenta. Inoltre, l'art. 13, co. 1, lett. b, D.P.R. 285/90 stabilisce che i comuni siano dotati di un obitorio per il deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali.

La preclusione assoluta introdotta è prevista per tutte le fasi intercorrenti tra il momento di iscrizione del soggetto nel registro degli indagati e quello di eventuale sentenza di assoluzione. Nelle more del giudizio si applica la disciplina stabilita dal Regolamento di polizia mortuaria, il quale descrive i criteri, le modalità e i soggetti legittimati, in via sussidiaria, a disporre delle spoglie mortali della vittima (vedi *supra amplius*).

Ed ancora si dovrà prevedere che nel caso in cui venga avviato un procedimento penale in riferimento a uno dei delitti sopra citati, sia **in ogni caso vietata la cremazione del cadavere** sino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito il suddetto procedimento.

Secondo la normativa vigente per procedere alla cremazione serve il nulla osta dell'autorità giudiziaria, ma, anche alla luce dei dati ISTAT richiamati nella relazione, appare necessario introdurre una modifica più restrittiva in chiave preventiva. La nuova disposizione, infatti, è diretta a garantire che la salma venga conservata integra durante tutto il corso del processo penale affinché sia assicurata la possibilità di svolgere su di essa tutti i controlli necessari e di prevenire eventuali tentativi di sviamento delle indagini. L'intervento è mirato a tutelare l'integrità della prova nel processo penale al fine di evitare condotte di occultamento e dispersione della prova – in modo irreversibile nel caso della cremazione, effettuata pur con il nulla osta dell'autorità giudiziaria – che potrebbero risultare dannose per il regolare svolgimento degli accertamenti del fatto.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.